

FONDAZIONE RICOVERO SAN MARTINO

Via Carso 20, 27020 Tromello (PV)

P.IVA 01090160183 – C.F. 85002430180 REA N.233935 – REGISTRO IMPRESE N.477 DAL 07/04/2001

tel. 0382.860.77 - fax 0382.809.607

e-mail: amministrazione@rsatromello.it - rsasanmartino@virgilio.it - www.rsatromello.it

pec rsasanmartino@pec.it - codice fatturazione elettronica [W7YVJK9](https://www.fatturapa.gov.it/)



DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI COSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Oggetto: Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Tariffe per la riproduzione dei documenti su supporto cartaceo e digitale in possesso della **"FONDAZIONE RICOVERO SAN MARTINO"** Costi di ricerca dei documenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la legge n. 241 del 7 agosto 1990 nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata successivamente, prevede all'art. 25 che *"il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura"*;

Preso atto dell'andamento dei costi a carico dell'Ente per la riproduzione dei documenti, nonché della sempre crescente richiesta, da parte degli utenti, che la riproduzione e l'invio degli stessi documenti sia effettuata con tecnologia digitale;

Dato atto che, nel caso di utilizzo di supporti digitali, questi devono sempre essere forniti dagli uffici aziendali, per ovvie ragioni di sicurezza, nel rispetto del vigente Regolamento sulle idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati;

Ravvisata quindi la necessità di:

- provvedere alla determinazione dei costi per il rilascio di copie di documenti, in considerazione dell'andamento dei costi dei materiali utilizzati, quanto della necessità di prevedere sia la riproduzione digitale che la trasmissione dei documenti via mail o via PEC;
- introdurre in via generale i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione;

DELIBERA

- 1) di determinare, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il costo di riproduzione su supporto cartaceo e digitale dei documenti in possesso dell'Azienda quantificandoli nella tabella che si allega (allegato A) e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che per alcune tipologie di copia (fotografica, plottaggio, eliografica) sarà addebitato al richiedente il costo di riproduzione secondo le tariffe praticate all'Ente dalla ditta appaltatrice del servizio;
- 3) di prevedere i diritti di ricerca esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento o sufficienti elementi che ne consentano la rapida individuazione per un importo fisso di Euro 50,00;
- 4) di prevedere che, a carico del richiedente, saranno posti i costi di spedizione postale;
- 5) di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasmissione informatica nei rapporti fra l'Ente e i richiedenti e non prevedere costi a carico del richiedente nel caso in cui il documento richiesto sia già in formato digitale e ne venga richiesta la trasmissione via mail o via PEC, qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB);
- 6) di prevedere infine una franchigia qualora i costi da addebitare al richiedente siano inferiori o uguali a Euro 0,50 dando atto che al di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra e inoltre che ai fini dell'applicazione della franchigia, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.



Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Luisa Sacchi

Maria Luisa Sacchi